



Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
"Casa Consortile della Legalità"
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
"Casa Consortile della Legalità"
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

Verbale n. 107

Il giorno 10 GIUGNO dell'anno 2025 alle ore 08.10 si riunisce presso l'aula adiacente all'aula consiliare, la V Commissione Consiliare "Pubblica istruzione, beni culturali, turismo, sport e politiche giovanili" per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Stesura regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi. Stesura art.16.

Alle ore 08.10 sono presenti Caltagirone Paola, Galuffo Paola, Calcara Francesca, Iacono Fullone Giovanni, e Alagna Piera che sostituisce Russo Antonio.

Alle 08.25 entra in Commissione Marino Pietro.

Risulta assente Giacalone Francesco.

Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. In seguito si passa alla trattazione del 2° punto: Stesura regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi. Continuazione Art.16.

La Commissione lavora alla stesura del regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi continua con la stesura dell'art.16 iniziata nella seduta precedente.

11. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.
12. Al fine di evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente agli uffici preposti.
13. Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati .

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati interamente alle medesime, le quali incorreranno in una responsabilità di tipo solidale come si evince dall'art. 2055 del Codice Civile.

14. Gli enti, società e singoli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

15. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
16. La rifusione degli eventuali danni arrecati, e la responsabilità civile verso terzi è interamente degli autorizzati, quando insorga in conseguenza di crollo dei manufatti per eccessivo affollamento.
17. Ai sensi dell'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 hanno l'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
18. Gli enti, società sportive e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria per esercitare l'attività sportiva delle singole discipline. In particolare, per le certificazioni mediche dovranno essere rispettate le indicazioni di cui al Decreto 24 Aprile 2013.
19. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L. 189/2012, è stato previsto l'obbligo di dotazione e di impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici. Ai fini dell'obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), l'Associazione dovrà formare uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei al svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). La figura individuata dovrà esser presente durante le attività svolte dall'Associazione.
20. Ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) in dotazione all'impianto sportivo, nonché di segnalarne l'uso, il malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarmene l'immediato uso.
21. Il Comune e gli enti gestori sono esonerati da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall'Associazione in oggetto ed al regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica dell'idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione. In particolare, anche contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.

Il Presidente chiude la seduta alle 9:10

Il segretario

Lina Castrogiovanni



Il presidente

Paola Caltagirone

